



1

**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**TERZA SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE**

**N. R.G. 19/2019**

**n. 19-2/2019**

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, così composto:

Dott. Giorgio Jachia	Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio	Giudice
Dott. ssa Francesca Sicilia	Giudice est

pronuncia il seguente:

**DECRETO**

**NEL PROCEDIMENTO N. 19/2019 – SUB. 2 PROPOSTO DA:**

**AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO** (C.F.06363391001), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia al C.so Vittorio Emanuele;

**RICORRENTE**

**NEI CONFRONTI DI**

**TEMA S.R.L.** (C.F./P.IVA 04992270654), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Conte, presso cui domicilia in Eboli alla via Talete n. 5, con sede legale in Eboli, Via Luigi Sturzo, n. 11.

**RESISTENTE**

**ED ALL'UOPO ESPONE LE**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

### **1.1 DECRETO**

Va premesso che, in ordine alla forma del provvedimento di risoluzione del concordato preventivo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile Sez. I - Sentenza n. 11344 del 12/06/2020) ha più volte richiamato il principio secondo cui, per effetto della clausola di compatibilità che lo accompagna, il rinvio agli artt. 137 e 138 della legge fall., contenuto nell'ultimo comma dell'art. 186, non può essere esteso alla forma del provvedimento di annullamento o risoluzione del concordato preventivo, il quale, a differenza di quello di annullamento o risoluzione del concordato fallimentare, non dev'essere pronunciato con sentenza, ma con decreto, avuto riguardo alla diversità dei relativi effetti, che non consistono nell'automatica dichiarazione di fallimento, sia perché il concordato preventivo non presuppone necessariamente lo stato d'insolvenza del debitore, sia perché, come è stato espressamente ribadito proprio in tema di traumatica cessazione della procedura in questione, l'attuale disciplina della dichiarazione di fallimento non conosce più l'iniziativa ufficiosa.

Ne consegue che, il provvedimento, nonostante la forma collegiale e la natura decisoria, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, debba essere emesso con decreto per espressa disposizione di legge.

### **1.2 RICORSO**

L'Agenzia delle Entrate chiede la risoluzione del concordato preventivo di cui al n. r.g. 19\2019, omologato dal Tribunale di Salerno sez. fallimentare in data 6.05.2021 dep. 11.5.2021.

All'uopo rappresenta che Agenzia delle Entrate odierna istante ha un credito complessivo di euro 69.995,88 oltre interessi, che andava soddisfatto, secondo la proposta concordataria, integralmente, in quanto privilegiato, entro un anno dall'omologa (avvenuta in data 6.5.2021). Il detto grave inadempimento giustificherebbe, a detta dell'istante, il ricorso volto alla declaratoria di risoluzione del concordato

preventivo, visto il lasso di tempo intercorso dalla scadenza dei termini di pagamento previsti dal piano omologato.

Il ricorrente ha precisato che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe irrilevante l'imputabilità o meno al debitore dell'inadempimento delle obbligazioni assunte, nei confronti del ceto creditorio, con il concordato preventivo omologato in quanto il concordato preventivo, non essendo un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato da finalità pubblicistiche, allo stesso non potrebbero applicarsi tout court i principi generali in materia di inadempimento contrattuale (e, quindi, tra tutti gli artt. 1218 e 1455 c.c.).

### **1.3 RISCONTRI**

Il Liquidatore Giudiziale Dott. Vincenzo Piccolo ed il Commissario Giudiziale Dott. Luigi Lamberti, nella relazione informativa del 20.10.2023, evidenziano che, già nella relazione depositata dal Liquidatore Giudiziale il 29.6.2022, sullo stato dei riparti effettuati, si rilevava che i termini per i pagamenti previsti nel Piano, relativi ai crediti prededucibili e privilegiati non trovavano soddisfazione nei tempi previsti e che la liquidità disponibile era pari ad € 64.946,86, a fronte di una **debitoria complessiva pari ad € 504.943,55 per creditori privilegiati ed € 1.880.829,92 per creditori chirografari**, con la precisazione che non sarà possibile provvedere al pagamento dei crediti privilegiati, per complessivi € 504.943,55.

### **1.3 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

All'udienza del 25.01.2024, il debitore nulla osservava in ordine al ricorso per la risoluzione del concordato proposto dall'Agenzia delle Entrate ed il ricorrente si riportava al ricorso per la risoluzione del concordato.

### **1.4 LA DOMANDA, CIRCOSCRITTA**

Va solo aggiunto che per assoluta responsabilità il creditore non formula, allo stato, un ricorso per la dichiarazione di apertura della

liquidazione giudiziale sicchè all'esito di questo giudizio il debitore potrà valutare come porre rimedio al suo stato di insolvenza.

Tutto ciò non elide però il dovere di segnalazione al P.M. della notizia dell'insolvenza.

#### **1.4 CONCLUSIONI**

L'istanza di risoluzione del concordato formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art.186 legge fallimentare, non può che essere accolta.

L'art. 186 legge fallimentare precisa che ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, qualora il detto inadempimento non abbia scarsa importanza.

Nel caso di specie, l'inadempimento della società debitrice avente ad oggetto il mancato pagamento dell'importo di € 504.943,55 per creditori prededucibili e privilegiati nei termini previsti dal piano oramai scaduto a novembre 2023, così come attestato dal Liquidatore Giudiziale Dott. Vincenzo Piccolo e dal Commissario Giudiziale Dott. Luigi Lamberti, nella relazione informativa del 20.10.2023, assume le caratteristiche del rilevante inadempimento.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'inadempimento deve connotarsi come dato obiettivo, a nulla rilevando l'elemento soggettivo dell'imputabilità alla società debitrice del detto inadempimento. L'istituto concordatario, pur se permeato da connotazioni privatistiche, risponde ad una preminente logica di carattere pubblicistico.

Alla risoluzione del concordato non può automaticamente far seguito la dichiarazione di fallimento, stante la non necessaria coincidenza del presupposto oggettivo tra le due procedure, ed essendo, conseguentemente, necessario operare un nuovo accertamento sulla sussistenza dello stato d'insolvenza, procedimento che non è stato richiesto dal ricorrente nè può essere iniziato d'ufficio.

#### **1.5 COMPENSAZIONE DELLE SPESE**

Infine, tenuto conto delle caratteristiche delle questioni esaminate in fatto ed in diritto, vanno compensate le spese tra le parti.

**DISPOSITIVO**

Il Tribunale, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita:

**P.Q.M.**

- accoglie il ricorso;
- per l'effetto revoca il decreto di omologazione del concordato preventivo;
- nulla per le spese.
- dichiara chiusa per revoca del decreto di omologazione del concordato preventivo la procedura di concordato preventivo n. 19/2019 **TEMA S.R.L.** (C.F./P.IVA 04992270654), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Conte, presso cui domicilia in Eboli alla via Talete n. 5, con sede legale in Eboli, Via Luigi Sturzo, n. 11.

Manda alla Cancelleria di provvedere alle formalità di cui all'art. 17 1. fall. e per quanto di competenza e al Commissario giudiziale e al commissario liquidatore per quanto di competenza.

Salerno, 9.02.2024

Il Giudice relatore

Dott.ssa Francesca Sicilia

Il Presidente

Dott.GIORGIO JACHIA